



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**  
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  
DELLA TRASPARENZA

Decreto n. 269  
Anno 2026

**IL RETTORE**

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con Decreto del Rettore n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*";
- VISTO** il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*";
- VISTE** le "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*." approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, modificata e integrata con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025
- VISTE** le "*Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione*", approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025;
- VISTO** il Regolamento in materia di segnalazioni di illeciti, emanato con D.R. n. 223 del 16 marzo 2023;
- RAVVISATA** pertanto la necessità di adeguare la regolamentazione interna di Ateneo alle sopravvenute disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 24/2023 e alle sopraindicate linee guida ANAC, procedendo alla sostituzione integrale del predetto Regolamento;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 17 marzo 2026, con la quale è stato espresso parere favorevole sulla proposta di nuovo Regolamento in materia di segnalazioni di illeciti (c.d. *whistleblowing*);
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2026, con la quale è stato approvato il testo definitivo del "*Regolamento in materia di segnalazioni di illeciti presentate dai dipendenti e soggetti equiparati ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Whistleblowing)*";
- RAVVISATA** pertanto la necessità di dare esecuzione alla sopraindicata delibera del Consiglio di Amministrazione;

**DECRETA**

**ART. 1** - In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2026, è emanato il "*Regolamento in materia di segnalazioni di illeciti presentate dai dipendenti e soggetti equiparati ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (Whistleblowing)*", allegato al presente Decreto **sub. Lett. A** per formarne parte integrante e sostanziale.



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE**

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  
DELLA TRASPARENZA

**ART. 2** - Il suddetto Regolamento viene emanato con il presente Decreto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” dell’albo *online di Ateneo*, e specificamente alla sotto-sezione “*Altri contenuti – Anticorruzione*”.

**ART. 3** – A partire dalla data di pubblicazione del Regolamento di cui all’art. 1, è abrogato il precedente Regolamento *whistleblowing* emanato con D.R. n. 223/2023.

Il presente Decreto è inserito nella raccolta interna ufficiale di questa Università.

Cassino, fi **9 APR. 2026**

**Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
e della Trasparenza**

**(avv. Maria Rosaria MARROCCO)**

*Maria Rosaria Marrocco*

*[Handwritten signature]*



**IL RETTORE**

**(prof. Marco DELL'ISOLA)**

*[Handwritten signature of Prof. Marco Dell'Isola]*

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI PRESENTATE DAI  
DIPENDENTI E SOGGETTI EQUIPARATI AI SENSI DEL D.LGS N. 24/2023**

**ART. 1 (Riferimenti normativi)**

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, rubricato “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, ai sensi delle Linee Guida in materia approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) con Delibera n. 311/2023 sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali, integrate da ultimo con le linee Guida approvate dall’ANAC con delibera n.478 del 26/11/2025.
2. Risultano abrogate le disposizioni di cui all’art.54 bis del D. lgs n.165/2001 e l’art.3 della L.30/11/2017 n.179.

**ART. 2 (Oggetto)**

1. Il presente Regolamento disciplina la presentazione e la gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea, nel rispetto dei principi di integrità, legalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, da parte dei dipendenti e soggetti equiparati ai dipendenti di cui al successivo art.4, che ne siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro (cosiddetto istituto del “whistleblowing”).
- 2- Lo stesso Regolamento prevede le misure di protezione che l’Ateneo garantisce ai segnalanti e ai soggetti diversi dal segnalante che, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante potrebbero essere oggetto di ritorsioni.

**ART. 3 (Finalità)**

1. La finalità del presente Regolamento è di favorire nella comunità universitaria, una pratica dall’elevato valore civico, capace di fare emergere e perciò di prevenire e contrastare illeciti suscettibili di arrecare pregiudizio al patrimonio e/o all’immagine e/o credibilità dell’Ateneo, senza che la segnalazione presentata nell’interesse generale all’integrità, alla legalità e al buon andamento della P.A., esponga il suo autore e i soggetti assimilati a conseguenze sfavorevoli.

**ART. 4 (Ambito soggettivo)**

1. Ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art.3 del D. Lgs. n.24/2023, i soggetti legittimati alla presentazione delle segnalazioni sono i seguenti:
  - a) i “dipendenti” dell’Ateneo con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico, ossia i dirigenti, il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, i tecnologi, i collaboratori ed esperti linguistici, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori;
  - b) i “soggetti equiparati” ai dipendenti dell’Ateneo, ai soli fini del presente Regolamento, ossia:

- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i consulenti e i collaboratori a qualsiasi titolo, anche non retribuito (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i visiting professor, i docenti a contratto, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, i tirocinanti, i volontari);
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i rappresentanti della componente studentesca negli Organi di Ateneo);
- i lavoratori e collaboratori delle imprese esecutrici di lavori o fornitori di beni o servizi per l'Ateneo;

2. La procedura e le tutele previste nel presente regolamento si applicano non solo se la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni pervenga in costanza di rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico di cui al precedente comma 1, ma anche:

- a) quando il predetto rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. Le misure di protezione di cui al Capo III del D. Lgs. n. 24/2023, fermo quando previsto dall'art. 17, commi 2 e 3 del predetto D. Lgs. n. 24/2023, si applicano altresì ai soggetti diversi dai segnalanti come di seguito indicati:

- a) ai facilitatori, da intendersi, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, n. 6), lett. h) del D.Lgs. n. 24/2023, quale persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli eredi di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse lavorino, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

#### **ART. 5 (Ambito oggettivo di applicazione)**

1. Sono oggetto di tutela le segnalazioni di condotte illecite, intendendosi per tali tutti gli atti e i fatti, commissivi e/o omissivi, tentati o consumati, di cattiva amministrazione, malfunzionamento, deviazione dall'imparziale cura dell'interesse pubblico, anche privi di profili di rilievo penale, come di seguito indicate:

a) violazioni dello Statuto di Ateneo, dei Regolamenti, del Codice etico, del Codice di comportamento, delle Misure di prevenzione della Corruzione recate nel Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

b) gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle violazioni di disposizioni normative europee di cui al punto successivo;

c) violazioni di disposizioni normative europee che consistono in:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

2. Possono essere oggetto di segnalazione le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o denunciante intrattiene un rapporto, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

3. Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o denunciante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, secondo quanto stabilito al precedente art.4.

Non costituiscono oggetto del presente regolamento:

a) le informazioni su violazioni segnalabili o le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili;

b) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o denunciante, se attinenti esclusivamente al rapporto individuale di lavoro o di pubblico impiego, ovvero se inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

c) le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione Europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;

d) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;

e) le mere irregolarità dell'azione amministrativa.

4. Gli illeciti segnalati, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di altra condizione prevista dal presente Regolamento e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o di altro di cui sopra, seppur in modo casuale.

5. Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse "*all'integrità della Pubblica Amministrazione*".

6. Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate ed offrire il maggior numero di elementi per consentire all'Amministrazione di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie; non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

7. Non è però indispensabile che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi. E' sufficiente che, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito. Ciò nello spirito di incentivare la collaborazione di chi lavora o ha un rapporto nella Pubblica Amministrazione per l'emersione dei fenomeni corruttivi.

8. Quando la segnalazione perviene a soggetti diversi dal RPCT, ad esempio, superiore gerarchico, dirigente o funzionario, e detta segnalazione riguardi illeciti normativi, l'Ateneo applica nei confronti del segnalante le tutele previste per il *Whistleblowing* e, pertanto, va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

9. Resta fermo che, il dipendente che abbia denunciato un reato all'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 361 e 362 del codice penale e venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele dalle misure ritorsive di cui all'17 del D.lgs. 24/2023.

#### **ART. 6 (Tutele del segnalante)**

1. L'Ateneo garantisce ai dipendenti e ai soggetti equiparati di cui al precedente art.4 comma 1 lett. a) e b), che effettuino una segnalazione con le modalità di cui al successivo art. 8, la piena ed effettiva osservanza del sistema legale di tutela e protezione di cui al D.lgs. 24/2023 e precisamente:

**a) la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, della segnalazione e di qualsiasi informazione o elemento relativo alla segnalazione** dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante, secondo quanto disposto all'art. 12 del D. Lgs. n. 24/2023.

La tutela della riservatezza della segnalazione implica anche quella del soggetto segnalato (cosiddetta "persona coinvolta") e degli altri eventuali lavoratori, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di quest'ultimi.

Qualora la segnalazione dia luogo a un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Il Responsabile UPD valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di

conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza, sia in caso di diniego. Il Responsabile UPD si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, comunicando l'esito a quest'ultimo e al RPCT.

È fatto divieto assoluto al RPCT e al personale dell'Ufficio dedicato alla gestione delle segnalazioni, disciplinato all'art. 12 di rendere nota, in assenza dei presupposti sopra esplicitati, l'identità del segnalante al Responsabile UPD.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono che l'identità del segnalante debba essere rivelata esclusivamente alle Autorità procedenti (es.: indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.).

Nell'informativa in merito al trattamento dei dati personali resa al segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, quest'ultimo è informato dell'eventualità per la quale la segnalazione potrebbe essere trasmessa ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

La tutela della riservatezza dell'identità trova applicazione quando il comportamento del segnalante non integri un'ipotesi di reato di calunnia o diffamazione ovvero sia in buona fede. Non trova applicazione nei casi in cui riporti informazioni false rese con dolo o colpa.

In generale, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito, conseguentemente la segnalazione è sottratta all'accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, c. 2, del D. Lgs. n. 33/2013;

**b) la tutela da eventuali misure ritorsive** adottate dall'Ateneo nei confronti del segnalante a causa della segnalazione effettuata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023; per "ritorsione" si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Il dipendente non può subire, in conseguenza della segnalazione, sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento, altra misura organizzativa avente effetti negativi diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato, dal RPCT o dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. L'ANAC informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività e i provvedimenti consequenziali. Ai sensi dell'art.17 comma 2, del D. Lgs. n. 24/2023, è a carico dell'Ateneo dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive - se e in quanto accertate tali - adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti adottati per i quali viene accertata la natura discriminatoria o ritorsiva ai sensi del comma 3 dell'art.19 del D. lgs 24/2023 sono nulli.

**c) l'esclusione della responsabilità del segnalante** – nel caso in cui in base a fondati motivi e a condizione che la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 24/2023 – sveli notizie coperte

dall'obbligo di segreto d'ufficio, segreto professionale o segreto scientifico o industriale (rispettivamente, artt. 326, 622 e 623 del Codice Penale), violi l'obbligo di fedeltà e lealtà (art. 2105 del Codice Civile), violi le disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore e alla protezione dei dati personali ovvero riveli informazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n.24/2023; quando ricorrono le predette ipotesi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa; salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse; in ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o non strettamente necessari a rivelare la violazione.

3. L'Ateneo assicura altresì le tutele di cui al Capo III del D. Lgs. n. 24/2023, anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante potrebbero essere oggetto di ritorsioni e precisamente:

a) ai facilitatori, da intendersi, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, n. 6), lett. h) del D.Lgs. n. 24/2023, quale persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse lavorino, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

4. Le tutele previste per l'istituto del *whistleblowing* vengono meno nel caso in cui sia accertata giudizialmente, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, ovvero venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Sono altresì fonte di responsabilità eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente Regolamento.

5. Le segnalazioni provenienti da soggetti diversi da quelli di cui al precedente art. 4 comma 1 Lett.a) e b) (ad esempio, studenti, cittadini, organizzazioni, associazioni, ecc) presentate attraverso il canale dedicato al *whistleblowing* sono prese in considerazione senza, tuttavia, che siano fornite le tutele previste dal Capo III del D. Lgs. n. 24/2023.

6. Le segnalazioni anonime (ossia prive di elementi che consentano di identificare il relativo autore) recapitate tramite le modalità previste dal presente Regolamento, sono considerate dall'Ateneo alla stregua di segnalazioni ordinarie ove si presentino adeguatamente circostanziate, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati. In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato all'ANAC di aver subito ritorsioni a causa della segnalazione anonima, può beneficiare della tutela garantita a fronte di misure ritorsive. L'Università registra le segnalazioni anonime ricevute attraverso il canale interno dedicato al *whistleblowing* come appresso descritto e le conserva unitamente alla documentazione, rendendole possibile rintracciarle nel caso in cui l'ANAC ne faccia richiesta per tutelare il segnalante che abbia comunicato di aver subito misure ritorsive.

#### **ART. 7 (Destinatari delle segnalazioni)**

1. Le segnalazioni ai sensi del D.lgs. n.24/2023, possono essere trasmesse:

- Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Università (Canale Interno);
- All'ANAC (Canale Esterno);
- All'Autorità Giudiziaria e Ordinaria o a quella Contabile.

#### **ART. 8 (Modalità di trasmissione delle segnalazioni – Il Canale Interno)**

1. Le segnalazioni di presunti illeciti sono inviate dai soggetti di cui all'art.4 comma 1 lett. a) e b) del presente Regolamento, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza con le seguenti modalità:

**a) In forma scritta mediante utilizzo della piattaforma informatica WhistleblowingPA** attiva sul sito istituzionale di Ateneo "Amministrazione Trasparente" – *Altri contenuti – sottosezione Whistleblowing policy – Protocollo per la segnalazione di condotte illecite*. Attraverso questa nuova piattaforma *online*, è possibile effettuare segnalazioni garantendo la massima sicurezza ai segnalanti ed una maggiore confidenzialità, in quanto:

- la segnalazione viene fatta attraverso *un form* compilabile che contempla la possibilità di invio in forma anonima;
- la segnalazione viene ricevuta direttamente ed esclusivamente dal RPCT e gestita all'interno della piattaforma garantendo la confidenzialità del segnalante;
- la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza e fase della procedura. Tale piattaforma è utilizzabile in duplice modalità:
  - nominativa, ovvero con la possibilità di identificarsi (garantendo l'attuazione delle tutele previste in materia di *whistleblowing*, tra cui la riservatezza sull'identità nel corso del procedimento).
  - anonima, ovvero con la possibilità di non identificarsi, assicurando in tal modo l'anonimato del segnalante, anche qualora il medesimo non sia riconducibile allo status di "dipendente pubblico", come per esempio gli studenti.

La procedura informatizzata rilascia al segnalante un codice che identifica univocamente la segnalazione effettuata e consente di accedere in un secondo momento alla piattaforma per verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria e/o dialogare con il RPCT all'interno dell'applicativo.

#### **b) In forma Orale**

La segnalazione può essere altresì effettuata in forma orale, tramite colloquio diretto con il RPCT di Ateneo, che il segnalante deve appositamente richiedere a quest'ultimo concordando data, ora e luogo dell'incontro. Il RPCT può valutare di richiedere la presenza al colloquio di un suo collaboratore. Al momento dell'incontro, il RPCT, o il suo collaboratore, redige un verbale riepilogativo della segnalazione, che deve essere sottoscritto anche dal segnalante; copia del verbale viene rilasciata al segnalante anche a titolo di avviso di ricevimento della segnalazione; il RPCT e il segnalante concordano le modalità di contatto per la comunicazione dell'esito dell'istruttoria della segnalazione. Resta fermo che il RPCT e il suo eventuale collaboratore sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e dei contenuti della segnalazione.

#### **ART. 9 (Il Canale esterno)**

1. Ai sensi dell'art.7 del d.lgs.24/2023 è attivato e gestito in via esclusiva dall'ANAC un canale di segnalazione esterna che garantisce la riservatezza della segnalante e delle persone coinvolte a vario titolo, nonché del contenuto della segnalazione.
2. La segnalazione esterna può essere effettuata dai soggetti di cui al comma 1 dell'art.4 del presente Regolamento qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.6 del D.lgs.24/2023.
3. La segnalazione può essere effettuata **in forma scritta** tramite l'apposita piattaforma approntata da ANAC, oppure **in forma orale**, secondo le modalità stabilite dalla stessa ANAC, rimandando a tal fine al relativo sito istituzionale.
4. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dandone contestuale notizia al segnalante.

#### **ART. 10 (Gestione della segnalazione da parte del RPCT)**

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza prende in carico la segnalazione pervenuta, dandone avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione stessa. Preliminarmente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza effettua un primo esame verificando che la segnalazione sia stata effettuata da una delle persone legittimate ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento. Qualora il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza rilevi il difetto di legittimazione e quindi la segnalazione non sia qualificabile come *whistleblowing*, lo stesso procede a trasmetterla all'Ufficio dell'Amministrazione competente, che la tratterà come segnalazione ordinaria, dandone contestualmente comunicazione al segnalante.

Procede dunque ad una prima sommaria valutazione ed istruttoria e nei 15 giorni lavorativi dalla sua ricezione:

- a) in caso di manifesta infondatezza, archivia motivatamente la segnalazione, dandone comunicazione al segnalante;
- b) in caso di non manifesta infondatezza, avvia l'istruttoria sulla segnalazione che deve concludersi nei successivi tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, dandone notizia al segnalante. Nell'ambito di tale

attività istruttoria il RPCT può acquisire ulteriori dati, documenti e informazioni presso altri uffici e soggetti terzi, anche tramite audizioni senza compromettere la riservatezza dell'identità del segnalante e fin dove possibile, quella del segnalato;

c) invita il segnalante a fornire elementi integrativi, tramite il canale informatico di cui innanzi o di persona; entro i 15 giorni lavorativi successivi dalla ricezione degli elementi integrativi, il RPCT archivia la segnalazione o avvia l'istruttoria ai sensi della lett. b) di cui innanzi.

2. All'esito dell'istruttoria, di cui alla lettera b), il RPCT, si rivolge agli organi interni (esempio, Rettore, Direttore, Dirigente, Ufficio Procedimenti Disciplinari), o alle Istituzioni esterne (ANAC, Autorità giudiziaria, Corte dei Conti), secondo le rispettive competenze senza compromettere la riservatezza dell'identità del segnalante, e/o propone al Consiglio di Amministrazione le opportune modifiche del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) ai sensi dei commi 8 e 10, lett. a), dell'art. 1 della Legge 190/2012. Di ciò è data comunicazione al segnalante. Nel caso in cui si renda necessario, l'RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità Giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n.24/2023. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Contabile, l'RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

3. Non compete all'RPCT il potere di accertare responsabilità individuali, né quello di sottoporre a controlli di legittimità o di merito atti e provvedimenti.

4. Qualora l'RPCT versi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ha l'obbligo di segnalarlo al Direttore Generale e di astenersi dall'esame della segnalazione, che in tal caso compete allo stesso Direttore Generale. Qualora l'incarico di RPCT sia rivestito dal Direttore Generale e lo stesso versi in situazione di conflitto di interessi, si provvederà alla designazione di sostituto competente alla trattazione della specifica segnalazione per la quale si è verificato il conflitto di interesse.

5. Nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 l'RPCT rende conto delle segnalazioni ricevute, archiviate e istruite, senza compromettere la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

6. La documentazione relativa alle segnalazioni interne ed esterne è conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dall'esito finale della procedura.

#### **ART. 11 (Responsabilità del segnalante)**

1. La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui incorra, con la denuncia effettuata, in responsabilità a titolo di calunnia e/o diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o in responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

2. Inoltre, l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (come per esempio nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo).

3. Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento saranno attivate azioni consequenziali nei confronti del segnalante per l'accertamento di eventuali responsabilità penali e disciplinari.

#### **Art.12 (Struttura di supporto)**

1. Per la gestione delle segnalazioni l'RPCT è supportato da apposito ufficio "Anticorruzione e Trasparenza" istituito nell'ambito dell'Organigramma dell'Ateneo. E' fatto divieto al personale assegnato all'Ufficio di rivelare l'identità del segnalante ai sensi dell'art.12 del D.lgs 24/2023. La violazione di tale obbligo è fonte di responsabilità disciplinare. In caso di situazione di conflitto di interessi da parte dei componenti dell'ufficio di supporto essi hanno l'obbligo di segnalarlo al RPCT e di astenersi dall'attività di supporto nell'esame della segnalazione,

#### **ART. 13 (Monitoraggio)**

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede al monitoraggio annuale delle segnalazioni pervenute. La raccolta dei dati dovrà considerare:

- il numero complessivo di segnalazioni pervenute;
- la distinzione tra quelle archiviate, quelle per le quali l'istruttoria si è conclusa e quelle in corso.

2. La procedura individuata nel presente documento potrà essere sottoposta a revisione periodica.

3. I dati numerici di sintesi vengono riportati nell'Aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione ed alla Trasparenza.

#### **Art. 14 (Norme di rinvio)**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento in materia di *whistleblowing*, si applicano le disposizioni del D.Lgs.n.24/2023, nonché le Linee Guida ANAC approvate con delibera n.311/2023, come integrate da ultimo dalle Linee Guida ANAC approvate con delibera n.478/2025.

#### **ART. 15 (Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità)**

1. Il presente Regolamento viene emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'albo *online di Ateneo*. Da tale data è abrogato il precedente Regolamento *whistleblowing* emanato con D.R. n. 223/2023.

Al presente Regolamento viene data massima diffusione, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale nella pagina "**Amministrazione Trasparente**" – *Altri Contenuti* – sottosezione *Whistleblowing policy – Protocollo per la segnalazione di condotte illecite*.